

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado", le cui disposizioni stabiliscono che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno e che i giorni di lezione siano almeno 200;

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che indicano l'orario annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, gli articoli 5 e 8, recanti disposizioni in materia di autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e di definizione dei curricoli;

Vista la nota prot. n. 3696/A34 del 2 aprile 2008 del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia

Considerato che nella definizione del calendario scolastico è necessario tenere conto anche delle esigenze di adeguamento nell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, di competenza degli enti locali e delle aziende di gestori dei trasporti;

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, la cultura, lo sport e la pace
la Giunta Regionale, all'unanimità

Delibera

1 - Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia le lezioni dell'anno scolastico 2008/2009 avranno inizio il giorno 15 settembre 2008 e si concluderanno il giorno 10 giugno 2009.
Le attività educative delle scuole dell'infanzia della regione, per il medesimo anno scolastico, avranno inizio il giorno 15 settembre 2008 e si concluderanno il giorno 30 giugno 2009

2 - Il calendario delle festività, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, è il seguente:

tutte le domeniche

il 1° novembre

l'8 dicembre

il 25 dicembre

il 26 dicembre

il 1° gennaio

il 6 gennaio

il 13 aprile

il 25 aprile

il 1° maggio

il 2 giugno

il giorno dedicato alla celebrazione della ricorrenza del santo patrono del Comune interessato.

3 - Oltre che nei giorni indicati, le lezioni e le attività educative saranno sospese nei seguenti giorni e periodi:
dal 24 dicembre 2008 al 5 gennaio 2009 compresi
dal 9 aprile 2009 al 14 aprile 2009 compresi
il 2 maggio 2009

4 – In relazione a quanto indicato nei punti precedenti, i giorni di lezione restano complessivamente fissati nel numero di 208 giorni (207 nel caso la ricorrenza del santo patrono cada in un giorno lavorativo).

5 - Ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni scolastiche autonome possono stabilire adattamenti del calendario scolastico in relazione ad esigenze specifiche collegate alla attuazione del proprio Piano dell'offerta formativa, avuto riguardo , principalmente , a eventuali necessità di recupero del monte ore complessivo annuale, ad esigenze proprie dell'organizzazione didattica degli istituti professionali e tecnici nonché all'osservanza di tradizioni locali. Gli adattamenti sono ammessi, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nel rispetto del vincolo stabilito dall'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 297/94 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ovvero - nei casi di organizzazione flessibile dell'orario scolastico che prevedano l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali - del corrispettivo monte ore annuo. Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado gli adattamenti sono ammessi nel rispetto del vincolo derivante dagli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sull'orario annuale.

6 - Al fine di assicurare che gli adattamenti di cui al punto precedente avvengano nel rispetto delle esigenze degli utenti e dell'organizzazione funzionale dei servizi all'interno di ciascun ambito territoriale, le istituzioni scolastiche del medesimo ambito possono definire d'intesa linee di indirizzo comuni con gli enti locali interessati.

7 - Le istituzioni scolastiche provvedono a definire gli adattamenti di cui al punto 5 entro il 30 giugno 2008 e a darne tempestiva informazione alle famiglie degli allievi e agli enti locali interessati.

8 – Nel corso dell' anno scolastico, le istituzioni scolastiche possono procedere, in presenza di circostanze eccezionali e non prevedibili, alla modifica del calendario scolastico, con gli eventuali adattamenti da esse deliberati, previa acquisizione del parere degli enti locali. A tal fine, le scuole primarie e secondarie di primo grado acquisiscono il parere del Comune in cui hanno sede, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado acquisiscono il parere della Provincia.